



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 60 del 16/03/2020

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PRECAUZIONALI ED AGGIUNTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - PARCHI, GIARDINI, CIMITERI, AREE COMUNALI.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000
- lo Statuto comunale, ed in particolare l'art. 27 dello stesso
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare gli artt. 1-2-3-50-51 dello stesso

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*;

i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute"*; 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."*

- 11 marzo 2020 recante " Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo.

Dato atto che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune si ravvisa l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti precauzionali che pure non vadano in contrasto con l'orientamento degli atti statuali, come ad es. il vademecum del Ministero dell'Interno punto 10 che chiarisce che *"Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti"*; nonché la circolare della Prefettura di Rovigo FASC. 896/2020 del 13-03-2020, anche nell'ottica di contemperare le esigenze diffusamente esplicitate in premessa con l'art. 16 della costituzione.
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi di chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista l'opportunità, pur salvaguardando la possibilità per i cittadini di svolgere attività motoria all'aperto di adottare le misure in premessa

ORDINA

i seguenti provvedimenti:

- la chiusura al pubblico, **sino al giorno 03 aprile 2020 incluso**, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura e, quindi, con recinzioni e cancelli di accesso;
- di estendere tale chiusura anche ai Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, privi di servizio di apertura e chiusura i quali verranno, per quanto possibile transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale, compresi gli accessi;
- la chiusura dei cimiteri.

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle

strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Locale;
 - o Comando Carabinieri di Occhiobello.

Dalla Residenza Municipale

Occhiobello, lì 16/03/2020

Sottoscritta dal Sindaco
(COIZZI SONDRA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.